

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

6.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modificazioni ed aggiunte all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, concernente la ripartizione dei proventi di cancelleria (897)	103
PRESIDENTE	103, 104, 105, 106, 107, 108
COCCIA	105, 106, 107
FERIOLI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	106, 107
PATRIARCA, <i>Relatore</i>	103, 104, 107, 108
otazione segreta:	
PRESIDENTE	108

Discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, concernente la ripartizione dei proventi di cancelleria (897).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, concernente la ripartizione dei proventi di cancelleria ». Come la Commissione ricorda, nella seduta dell'8 novembre scorso il medesimo disegno di legge venne esaminato in sede referente, e si deliberò di richiedere il trasferimento in sede legislativa, che è stato accordato dopo che le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio hanno espresso parere favorevole.

L'onorevole Patriarca ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRIARCA, *Relatore*. Come ebbi già occasione di osservare nella scorsa seduta, allorché la Commissione chiese l'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge n. 897, il provvedimento oggi al nostro esame, che propone modificazioni e aggiunte all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, con-

La seduta comincia alle 10,30.

PATRIARCA, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

cernente la ripartizione dei proventi di cancelleria, non è altro che un tardivo atto di giustizia che l'amministrazione dello Stato intende concedere ai coadiutori dattilografi giudiziari.

Una tardiva giustizia che, tra l'altro, è stata anche preceduta da vicissitudini di carattere sindacale. Infatti, il 30 novembre 1968, l'amministrazione della giustizia, nel prospettare le proprie esigenze in sede di attuazione della delega al Governo della Repubblica per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei coadiutori dattilografi giudiziari, fece espressa richiesta all'ufficio della riforma della pubblica amministrazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che venisse concessa alla categoria in esame una indennità di carattere incentivante, proponendo pertanto la modifica della legge 16 luglio 1962, n. 922.

Tale richiesta venne confermata da tutti i ministri che si sono susseguiti nella guida del dicastero della giustizia.

I decreti delegati non recepirono tale richiesta e l'amministrazione giudiziaria, ritenendo legittima l'istanza dei coadiutori giudiziari, in data 5 febbraio 1970 predisponendo uno schema di disegno di legge, inviandolo ai dicasteri finanziari e alla Presidenza del Consiglio dei ministri-ufficio della riforma della pubblica amministrazione, per la preventiva adesione. Detto progetto di legge, concernente « Modificazioni ed aggiunte all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922 », tendeva ad attribuire ai coadiutori dattilografi giudiziari la percentuale del 15 per cento sul 55 per cento dei proventi di cancelleria da versare all'erario in conto entrate eventuali del tesoro.

Tale provvedimento, già oggetto di esame da parte del Consiglio dei ministri nella passata legislatura (di esso si attendeva la discussione in sede legislativa) e successivamente decaduto a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere, è ritornato all'esame del Parlamento anche a seguito di pressanti sollecitazioni di carattere sindacale, e la Commissione Giustizia, già nella scorsa seduta, ha dimostrato, formulando la richiesta di passaggio in sede legislativa, una indubbia sensibilità nei confronti di questa benemerita categoria.

I dicasteri finanziari interessati hanno espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, prevedendo lo stanziamento di 770 milioni di lire per gli esercizi finanziari 1972 e 1973, iscritto al capitolo 3523

dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il provvedimento, vivamente atteso dalla categoria interessata, la quale, tramite la propria rappresentanza sindacale, ne aveva concordato la decorrenza dal 1° gennaio 1970, apporterà un esiguo miglioramento di circa 24 mila lire mensili *pro capite*, in aggiunta alle 150 mila lire circa che costituiscono lo stipendio base dei coadiutori dattilografi giudiziari, riducendo così lo stato di grave disagio economico-morale in cui essi si trovano.

Vi sono analoghe richieste di altre categorie, richieste indubbiamente giustificate, tendenti alla maggiorazione della percentuale proporzionalmente all'incremento numerico del personale interessato, in relazione all'aumento dell'organico. Tali istanze non sembrano tuttavia da recepire in questa sede, per ritardare l'*iter* del provvedimento al nostro esame.

È necessario, infatti, approvare al più presto (possibilmente questa mattina stessa) il presente disegno di legge, affinché venga trasmesso senza indugio all'altro ramo del Parlamento. È sperabile, in tal modo, che entro la fine dell'anno questa benemerita categoria possa vedere finalmente appagate le proprie legittime aspirazioni.

Non ritengo di dover aggiungere altre osservazioni, anche perché le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati hanno rivolto pressanti sollecitazioni a tutti i componenti la Commissione...

PRESIDENTE. La prego, onorevole relatore, di non insistere su considerazioni di questo genere. La Commissione, infatti, è un organo che, nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto — almeno ufficialmente — a rimanere sordo di fronte a qualunque tipo di sollecitazioni o pressioni. Semmai ella, onorevole Patriarca, potrà spendere ancora qualche parola per illustrarci più analiticamente il contenuto del disegno di legge.

PATRIARCA, Relatore. Dirò allora che il disegno di legge n. 897 costituisce sostanzialmente la riproduzione di un provvedimento presentato già nel corso della precedente legislatura e poi decaduto.

L'articolo 1 del disegno di legge modifica ed integra l'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, al fine di attribuire ai coadiutori dattilografi giudiziari una quota parte dei proventi di cancelleria (proventi alla cui formazione essi contribuiscono fattivamente con il proprio lavoro, che si protrae anche oltre il

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1972

normale orario di ufficio). La misura della suddetta quota è stabilita nel 15 per cento della somma costituita dal 55 per cento dei proventi complessivi di cancelleria, che va versata all'erario (in conto entrate eventuali del Tesoro).

La succitata quota di proventi viene poi suddivisa in due parti: la prima, pari al 5 per cento della somma globale, viene versata al Ministero di grazia e giustizia, ai fini della ripartizione in parti uguali tra i coadiutori-dattilografi giudiziari addetti allo stesso Ministero o al Consiglio superiore della magistratura; la seconda, pari al residuo 10 per cento, viene trattenuta dalle procure generali presso le corti d'appello e indi distribuita in parti uguali a tutti i coadiutori-dattilografi giudiziari del distretto.

L'articolo 2 stabilisce una attribuzione delle quote sopradette in misura percentuale (precisamente in sessantesimi) nei casi di prestazione parziale di servizio nel corso di ogni bimestre da parte del personale interessato, estendendo il meccanismo già previsto, per altre categorie, dal primo e dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1960, n. 777.

L'articolo 3 stabilisce le modalità di copertura della spesa derivante dall'applicazione del provvedimento per gli esercizi finanziari 1972 e 1973.

Preannunzio, infine, che presenterò un articolo aggiuntivo al fine di rendere possibile l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

COCCIA. In relazione a quanto poc'anzi il Presidente, interrompendo il relatore, ha voluto osservare, debbo dire che nessun dubbio esiste sul fatto che la Commissione sia un organo autonomo e, come tale, non tenuto a sottostare a pressioni di alcun genere. È evidente, però, che non possiamo chiudere gli occhi sul fatto che il provvedimento in esame, che opportunamente è stato definito come un atto di tardiva giustizia nei confronti di una categoria di ausiliari della giustizia, non tiene conto delle esigenze di un'altra categoria che opera nello stesso ambito. Mi riferisco alla situazione dei commessi giudiziari.

Il provvedimento in discussione, pertanto, rendendo giustizia ad una categoria e negandola ad un'altra, si trasformerebbe inevita-

bilmente da atto di tardiva giustizia a strumento di perpetuazione di una situazione di sostanziale ingiustizia. Debbo infatti ricordare che la categoria degli uscieri giudiziari è stata oggetto, nel corso della passata legislatura, di una ingiustificata discriminazione da parte del Governo. Come i colleghi ricorderanno, quando la Commissione si occupò della situazione dei commessi giudiziari — i quali avevano espresso il loro malcontento attraverso una serie di agitazioni — non poté definire la questione a causa dell'atteggiamento assunto dal dicastero del tesoro in senso nettamente contrario alle proposte in discussione (e questo nonostante l'impegno sottoscritto dal rappresentante del Ministero della giustizia in ordine ad una positiva soluzione della vicenda).

Sulla scorta di questi precedenti, ci saremmo attesi che il Governo avesse elaborato un provvedimento globale, per soddisfare sia le esigenze dei coadiutori-dattilografi sia quelle dei commessi giudiziari. Al contrario, ci troviamo ancora una volta di fronte ad una impostazione di tipo discriminatorio.

Naturalmente noi riconosciamo la necessità di procedere sollecitamente all'approvazione del disegno di legge n. 897, ma non possiamo chiudere gli occhi di fronte alla mancanza di un impegno concreto da parte del Governo nei confronti della categoria degli uscieri giudiziari. D'altra parte, bisogna in generale osservare che ci troviamo in presenza di categorie che non hanno fruito del « riassetto » retributivo operato nei confronti della più gran parte dei pubblici dipendenti.

Si impone pertanto una scelta politica che eviti queste discriminazioni attraverso un provvedimento che abbia un carattere estensivo. Già in colloqui privati evidenziammo la necessità di introdurre un emendamento che estendesse ai commessi giudiziari questo beneficio; desideriamo pertanto conoscere quale sia la volontà del Governo al riguardo per non trovarci di fronte a situazioni quali quelle che conoscemmo nella passata legislatura e che videro la reiezione di richieste in tal senso.

Dobbiamo altresì tenere presente che vi è un'agitazione in corso: proprio in questi giorni, infatti, vi è stato uno sciopero di tre giorni dei commessi giudiziari, che sono il risultato non di un capriccio, ma di vivo malcontento.

Prima di pronunciarci dunque sul disegno di legge e di presentare un eventuale emendamento che estenda i benefici da esso previsti anche agli uscieri giudiziari, vorremmo conoscere l'atteggiamento del Governo.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1972

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Posso assicurare l'onorevole Coccia che il Ministero di grazia e giustizia ha già fatto richiesta al Ministero del tesoro in ordine alla predisposizione di uno schema di disegno di legge che risolve i problemi di cui egli parlava, recante il titolo: « Disposizioni relative al personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione della giustizia ». In questo senso abbiamo inteso accertare quali siano le disponibilità del tesoro in merito. Qualunque sia la risposta di detto Ministero, comunque, è nostra intenzione condurre in porto tale provvedimento.

COCCIA. Tale dichiarazione certamente costituisce un passo avanti rispetto alle posizioni del passato. Tuttavia essa investe la responsabilità del Ministero di grazia e giustizia, tramite il sottosegretario Ferioli, ma non investe anche l'atteggiamento del Ministero del tesoro. Nella passata legislatura, infatti, malgrado il parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia, il Ministero del tesoro insabbiò un provvedimento analogo; per cui, non volendo trovarci di nuovo in quella situazione, desideriamo conoscere se il sottosegretario è disposto ad accogliere un emendamento al disegno di legge in discussione, che estenda i benefici di cui all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, anche ai commessi giudiziari.

L'emendamento potrebbe essere così formulato:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è aggiunto il seguente comma:

« A decorrere dal 1° gennaio 1972, dal 55 per cento dei predetti diritti e percentuali, da versare in conto entrate eventuali del tesoro, le procure generali presso le corti di appello sono, altresì autorizzate a trattenere il 15 per cento da distribuire in parti uguali a tutti i coadiutori-dattilografi giudiziari del distretto; ed il 10 per cento da distribuire in parti uguali fra il personale della carriera ausiliaria del distretto.

Il 7 per cento, preventivamente detratto dalle percentuali del 15 e del 10 per cento, verrà versato al Ministero di grazia e giustizia e suddiviso, nelle stesse percentuali dianzi citate, fra i dipendenti delle carriere esecutiva ed ausiliaria in servizio presso detto Mi-

nistero ed il Consiglio superiore della magistratura ».

In ogni caso, poiché è stata presentata dal collega Pisicchio la proposta di legge n. 392 che contiene, appunto, un adeguamento della normativa nei confronti dei commessi giudiziari, desideriamo sapere quale impegno la Commissione intende assumere nell'eventualità che non vi sia la volontà di accogliere tale emendamento. A partire dalla prossima seduta, infatti, la proposta di legge Pisicchio verrà portata all'esame della Commissione in sede referente; ad essa potrà aggiungersi, una volta chiesto ed ottenuto il trasferimento in sede legislativa, il progetto di legge del Governo al fine di sanare la discriminazione che di fatto oggi operiamo, pur se il disegno di legge al nostro esame, che per il resto ci trova sostanzialmente consenzienti.

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Di fronte ad un emendamento come quello prospettato dall'onorevole Coccia, non potrei che esprimere parere contrario, in base a considerazioni di natura prettamente tecnica. In effetti, l'accettazione di un simile emendamento comporterebbe un onere attualmente non previsto, e per il quale, quindi, non sussiste neppure la copertura. Evidentemente, risulterebbe pregiudicata la possibilità di pervenire ad una rapida definizione del disegno di legge n. 897, con la conseguenza di deludere le attese delle categorie interessate.

Soltanto per questo motivo, e non per una opposizione sostanziale nei confronti dell'orientamento espresso dall'onorevole Coccia, non potrei accettare un emendamento di questo genere. Debbo dire, però, che il Governo si impegna a presentare al Parlamento il disegno di legge del quale ho poc'anzi dato cognizione, e nello stesso tempo concorda sulla proposta di affrontare in sede referente (con possibilità di successivo trasferimento in sede legislativa) la discussione della proposta di legge Pisicchio.

In conclusione, però, debbo ribadire che non potrei accogliere in questa sede un emendamento come quello dianzi prospettato dall'onorevole Coccia.

COCCIA. Desidererei conoscere l'orientamento del Presidente in merito alla mia proposta.

PRESIDENTE. Il Presidente non può nascondere la sua perplessità per il fatto che,

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1972

probabilmente a causa di pressioni, sia pure legittime, rivolte nei confronti dei componenti la Commissione, si manifesta troppo spesso la tendenza a ridiscutere decisioni già assunte ed accordi già intervenuti, anche sul piano del programma di lavoro. Debbo ricordare, infatti, che nella precedente seduta si era convenuto di procedere alla definizione del disegno di legge n. 897, e quindi di porre all'ordine del giorno, ovviamente in sede referente (giacché a questo titolo ci è stata assegnata) la proposta di legge Pisicchio, con l'impegno di discuterla in una delle prossime sedute; i colleghi sanno, poi, che in caso di accordo unanime la Commissione potrà chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa di tale proposta di legge. Questi erano i termini dell'accordo raggiunto. Non so se ora si voglia tornare su queste decisioni.

COCCIA. Gradirei una più precisa assunzione di impegno da parte del Governo.

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Credo di essere stato sufficientemente esplicito, onorevole Coccia. Non posso aggiungere nient'altro a quanto ho detto poc'anzi.

PRESIDENTE. Vorrei soltanto far notare all'onorevole Coccia che, prima di approvare un emendamento del genere di quello che egli ha prospettato, la Commissione dovrebbe acquisire il parere della Commissione bilancio.

COCCIA. Attese le dichiarazioni del ministro, nonché le precisazioni del Presidente della Commissione in ordine ad una sollecita discussione, in sede referente, della proposta di legge Pisicchio e valutata la volontà, che è sembrata emergere da parte dei colleghi affinché attorno a tale provvedimento si realizzi una larga unità, rinunzio a presentare l'emendamento che avevo preannunziato. Resta inteso che la nostra volontà è quella di batterci per assicurare una approvazione, in termini brevi, della proposta di legge Pisicchio, in modo da sanare al più presto la discriminazione che, per puro stato di necessità, oggi operiamo.

PRESIDENTE. Prendo atto delle sue dichiarazioni, onorevole Coccia.

Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge in esame, non mi sembra che si possano avanzare particolari osservazioni. Vi è soltanto un aspetto che vorrei sottoporre alla considerazione dei colleghi. Nell'articolo 1, in-

fatti, è contenuta la seguente formulazione: «...sono, altresì, autorizzate a trattenere il 15 per cento... previa detrazione del 5 per cento...». Come si deve interpretare questa formulazione?

PATRIARCA, *Relatore*. La detrazione riguarda il cinque per cento della somma complessiva.

PRESIDENTE. Potrebbe sembrare che la detrazione riguardi il cinque per cento della quota del quindici per cento dei proventi trattenuta dalle procure generali. Per fugare un dubbio di tal genere potrebbe essere opportuno emendare il testo del provvedimento; se, invece, a giudizio dei colleghi il significato è chiaro, allora tale modifica è da considerarsi superflua.

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Nel dichiararmi d'accordo con la precisazione fatta poc'anzi dal Presidente in ordine al significato da attribuire alle percentuali indicate nell'articolo 1 del disegno di legge, esprimo il desiderio del Governo di una rapida approvazione del provvedimento al nostro esame.

PATRIARCA, *Relatore*. È chiaro, in altre parole, che il 15 per cento viene distribuito per il 10 per cento ai coadiutori delle sedi periferiche e per il restante 5 per cento ai coadiutori addetti al Ministero ed al Consiglio superiore della magistratura.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo possa restare a verbale che tale interpretazione è condivisa unanimemente dalla Commissione e dal rappresentante del Governo.

(Così rimane stabilito).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è aggiunto il seguente comma:

« A decorrere dal 1° gennaio 1972, dal 55 per cento dei predetti diritti e percentuali, da

versare in contro entrate eventuali del Tesoro, le procure generali presso le corti d'appello sono, altresì, autorizzate a trattenere il 15 per cento da distribuire in parti uguali a tutti i coadiutori-dattilografi giudiziari del distretto, previa detrazione del 5 per cento da versare al Ministero di grazia e giustizia per la ripartizione in parti uguali tra i coadiutori-dattilografi giudiziari addetti allo stesso Ministero, nonché al Consiglio superiore della magistratura.

(È approvato).

ART. 2.

Dopo il terzo comma dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è aggiunto il seguente comma:

« Alle quote di proventi attribuite ai coadiutori dattilografi giudiziari si applicano le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1960, n. 777 ».

(È approvato).

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 770.000.000, si provvede per gli esercizi 1972 e 1973 mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi stessi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Mi permetto di far osservare all'onorevole Patriarca che siffatto articolo aggiuntivo non sembra proporzionato, nella sua portata, al tipo di deliberazione che andiamo ad adot-

tare. Non vedo cioè la necessità di derogare al principio generale in base al quale una legge entra in vigore nel quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione, tanto più che tale deroga non comporta un conseguente rilevante beneficio ai coadiutori dattilografi giudiziari.

PATRIARCA, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Il disegno di legge nel suo complesso sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, concernente la ripartizione dei proventi di cancelleria » (897):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Castelli, Cervone, Coccia, Dell'Andro, di Nardo, Felisetti, Gargani, La Loggia, Lospinoso Severini, Manco, Mazzola, Musotto, Padula, Patriarca, Perantuono, Reale Oronzo, Revelli, Riccio Stefano, Riela, Sabatini, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vitale.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI